



UNC
CONSUMATORI.IT

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Comitato Provinciale di Faenza

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 23 ottobre 2020, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Faenza (RA) Via Laderchi n. 3, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Unione Nazionale Consumatori Comitato di Faenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

Sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo nelle persone di:
Capuano Costanza, Nannini Laura, Scardovi Alessandro.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

I presenti, con voti palesi ed unanimi approvano gli adeguamenti statutari all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che le deliberazioni sono state prese con le maggioranze richieste, dichiara la validità delle stesse.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione ad ore 17.00.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Segretario
(Laura Nannini)

Il Presidente
(Alessandro Scardovi)

STATUTO DEI COMITATI LOCALI DELL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI APS

Articolo 1

E' costituito il Comitato di FAENZA dell'Unione Nazionale Consumatori APS (di seguito denominata "Unione"), della quale è organo periferico, e che riconosce come propri gli scopi riportati negli Artt. 2 e 2.1 dello Statuto dell'Unione, riportati nel seguente Art. 2.

Il Comitato locale ha sede in FAENZA (RA) Via Laderchi n. 3.

Articolo 2

L'Unione è un'associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, che persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art.5, lett. w), D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice Terzo Settore di seguito "CTS"), il suo scopo esclusivo è la promozione e la tutela dei consumatori e degli utenti.

Per tutela dei consumatori si intende:

- rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini indistintamente, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, in quanto soggetti svantaggiati per la posizione di debolezza negoziale e per l'asimmetria informativa che pagano nei confronti dei professionisti e del mercato;
- rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati, con particolare riguardo ai servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi, assicurativi, bancari, finanziari, energetici e sicurezza stradale;
- realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del consumo, attuando la tutela nei confronti di soggetti pubblici e privati, produttori c/o erogatori di beni e servizi, anche per eliminare le distorsioni del mercato compresi i servizi sanitari e farmaceutici, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi turistici e la contraffazione dei prodotti;
- tutelare il diritto alla trasparenza, al buon andamento delle pubbliche amministrazioni contrastando, anche in sede giudiziale, abusi, corruzione e reati, contro la P.A. e gli utenti, che turbano le regole della concorrenza, della trasparenza e dell'imparzialità;
- tutelare i consumatori, utenti e risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, bancari o assicurativi;
- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza;
- promuovere manifestazioni ed iniziative -come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari- di informazione, di educazione e di orientamento e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l'influenza di un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;

- promuovere la valorizzazione dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni DOP, DOC, DOP, IGT, IGP, STG ed ogni altra denominazione, marchio o segno distintivo nazionale o europeo e garantire una informazione corretta ai cittadini sulla qualità e la sicurezza degli alimenti del nostro Paese, come peraltro previsto dal “Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” e, in particolare, sulle modalità con cui controllare le etichette degli alimenti, i criteri da seguire negli acquisti e come “gestire” il cibo anche al fine di evitare gli sprechi. Vigilare sulla responsabilità socio-solidale, tutelando i consumatori in caso di abusi;
- promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati secondo l'esigenza di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;
- contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere le remore poste alla libera concorrenza;
- promuovere, con ogni altra organizzazione pubblica o privata, e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori, di informarli e di elevarne il livello qualitativo di vita;
- promuovere il rispetto del territorio e delle risorse naturali e le iniziative di educazione ecologica e ambientale, vigilando sulla tutela dell'ambiente e dei beni storico-archeologici e paesaggistici, nonché sulla sicurezza e la salute dei cittadini;
- utilizzare, nell'interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- contribuire all'adozione delle Carte dei servizi pubblici e privati, vigilando sulla loro violazione, per garantirne lo standard di qualità;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l'attività sociale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare ed impiegare risorse umane in rapporto al servizio civile universale, essendoci corrispondenza tra le finalità previste dalla normativa vigente in materia ed i fini istituzionali dell'Unione che, pertanto, dotata di “assenza di scopo di lucro e capacità organizzativa e possibilità di impiego”, potrà sottoscrivere la “Carta di impegno etico del servizio civile universale”; l'intero sistema dell'Unione, sia a livello centrale che periferico, partecipa alla cultura del servizio civile universale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti, per la realizzazione e gestione, sia a livello nazionale che regionale, dei progetti, del reclutamento del personale, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.
- agire in giudizio dinanzi agli organismi internazionali e/o dinanzi all'autorità giudiziaria, civile, amministrativa e/o penale, anche a mezzo costituzione di parte civile, azioni collettive e di classe, per tutelare i cittadini consumatori ed utenti in tutte le materie elencate nel presente articolo.

L'Unione potrà, altresì, agire in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali o di mediazione - a tutela del proprio diritto a non vedere in alcun modo limitata la propria attività di tutela e perseguimento degli scopi sociali ad opera di condotte che, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza e trasparenza dei mercati, danneggino l'immagine dell'Unione quale soggetto istituzionalmente deputato al controllo e all'attuazione delle suddette regole di correttezza e trasparenza.

L'Unione può esercitare, a norma dell'art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

Articolo 3

Gli iscritti si distinguono in "fondatori", "sostenitori", "ordinari" e "aderenti".

Sono "fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Comitato; "ordinari" coloro che versano la quota ordinaria; "sostenitori" coloro che versano una quota superiore a quella ordinaria; "aderenti" coloro che versano una quota ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'ammontare e la durata delle quote sono determinati a livello nazionale dal Consiglio direttivo dell'Unione. Ogni iscritto in regola con il versamento di una quota associativa partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità; ha diritto di voto, dopo 3 mesi dall'inserimento nel libro dei soci, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina delle cariche sociali; ha diritto di elettorato passivo; usufruisce dell'attività di informazione dell'Unione per il periodo di validità della quota associativa. Se l'iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato.

Il socio è tenuto all'osservanza delle norme del presente Statuto, che richiama quello nazionale, e del relativo Regolamento nazionale.

Articolo 4

Gli organi sociali del Comitato sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

I componenti degli organi sociali sono vincolati al rispetto delle norme statutarie, regolamentari e dei protocolli ed accordi sottoscritti a livello nazionale.

Gli atti compiuti dai rappresentanti del Comitato locale non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione – Sede nazionale.

Articolo 5

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compensi, mentre possono essere oggetto di rimborso le spese effettivamente sostenute e documentate, purchè finalizzate al conseguimento degli scopi sociali. Eventuali prestazioni degli iscritti devono essere rese spontaneamente e gratuitamente, nello spirito di solidarietà civile e sociale.

Le cariche hanno una durata massima di cinque anni e possono essere riconfermate. Il rinnovo degli organismi deve avvenire entro i sei mesi antecedenti l'Assemblea ordinaria che rinnova le cariche nazionali.

Articolo 6

L'Assemblea degli iscritti è costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione.

L'Assemblea degli iscritti, convocata dal Presidente con comunicazione scritta ai soci o mediante affissione della convocazione presso i locali della sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza, si riunisce almeno ogni 5 anni per l'elezione o il rinnovo del Consiglio direttivo e, inoltre, ogni qual volta sia necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere motivata.

Articolo 7

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, tra cui il Presidente e il Segretario, eletti nel suo seno dall'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Esso può inoltre riunirsi su convocazione del Segretario in caso di specifiche urgenze o per impedimento del Presidente.

Approva annualmente la relazione sull'attività svolta dal Comitato e il bilancio corredato da apposita relazione ed inventario.

Il Consiglio direttivo attua tutte le iniziative programmate o delegate dalla Sede nazionale dell'Unione, dal proprio Comitato regionale, nonché quelle indicate dall'Assemblea locale degli iscritti.

Articolo 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato; adempie a tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali; convoca il Consiglio direttivo, del quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno; esercita in caso d'urgenza i poteri del Consiglio direttivo con deliberazioni che dovranno essere ratificate nella successiva riunione; sovrintende alle iniziative del Comitato, alla tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli iscritti, alla registrazione dei conti e dell'inventario su appositi libri e può delegare le sue funzioni al Segretario; predispone annualmente la relazione sull'attività svolta e quella finanziaria corredata da un inventario e da un bilancio analitico dal quale dovranno risultare i beni, i contributi, le entrate a qualsiasi titolo e le uscite relative all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno civile e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

predispone inoltre il bilancio sociale e la relazione di missione (ove prevista) in conformità alle corrispondenti previsioni normative regionali di competenza.

Sia la relazione che il bilancio, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, dovranno essere trasmessi al rispettivo Comitato regionale entro il 30 giugno di ogni anno, ai soli fini informativi e statistici.

Articolo 9

Il Segretario svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente che sostituisce in caso di assenza o impedimento; cura la redazione dei verbali delle riunioni; provvede all'esecuzione delle iniziative e delle deliberazioni degli organi sociali e alla organizzazione e direzione degli uffici; cura le registrazioni contabili.

Articolo 10

Le deliberazioni di tutti gli organi sociali, con l'eccezione della deliberazione di scioglimento, sono prese a maggioranza semplice e le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 11

La gestione finanziaria e patrimoniale è autonoma ed i relativi atti compiuti ricadono nella esclusiva responsabilità dei dirigenti territoriali e non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione – Sede nazionale. Il Comitato si ritiene impegnato all'osservanza di quanto disposto dagli Artt. 15 e 16 dello Statuto dell'Unione ed all'adeguamento delle norme del presente Statuto in funzione delle modificazioni ed aggiornamenti apportati allo Statuto nazionale dell'Unione ed al relativo Regolamento nazionale.

In particolare, il Comitato locale è tenuto ad aggiornare ed a trasmettere alla Segreteria della Sede nazionale l'elenco degli iscritti, trasferendo alla stessa Segreteria la retrocessione della quota parte –stabilita dal Consiglio direttivo nazionale- delle quote associative e di rinnovo entro 30 giorni successivi alla riscossione, con periodicità mensile.

Inoltre, il Comitato locale ha facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità.

Su ogni e qualsiasi controversia tra iscritti/dirigenti locali e Unione – Sede nazionale oppure tra gli stessi iscritti per motivi attinenti l'attività sociale e i rapporti tra di loro, è competente il Collegio dei Probiviri dell'Unione.

Articolo 12

Le entrate del Comitato sono destinate al perseguimento degli scopi istituzionali e sono costituite da:

- l'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi fissati in conformità delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale;
- eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutarî;
- eventuali contributi e finanziamenti pubblici e della Comunità Europea;
- eventuali apporti da attività diverse previsti dall'art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS);
- eventuali apporti da raccolta fondi previsti dall'art. 7, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

Articolo 13

Il Comitato non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti ed altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

In caso di scioglimento del Comitato, deliberato a maggioranza qualificata dell'Assemblea degli iscritti aventi titolo o dal Consiglio direttivo nazionale ai sensi degli Artt. 7 e 14 dello Statuto nazionale, tutti i beni patrimoniali e le sopravvenienze attive saranno devolute ad un Ente del Terzo Settore, designato dal Consiglio direttivo o dall'Autorità governativa, che abbia scopi affini all'Unione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre del 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto nazionale dell'Unione.

Le norme del presente Statuto si modificano e si integrano automaticamente, in quanto recepiscono le modifiche ed integrazioni apportate allo Statuto ed al Regolamento nazionale dell'Unione, e regolarmente approvate.

Faenza, 23 ottobre 2020.

Luigi Maurini
John L.
Costa de Capua

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1376
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 23/10/2020 REGISTRATO IL 30/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3001376

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: SCRLSN84P27D458J SCARDOVI ALESSANDRO
ID. TELEMATICO: TGL20L001376000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90020960390

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

